

# Gestione dei resi



**D**al 20 maggio scorso – da alcuni ironicamente definito il “T-Day” – sono entrate in vigore le disposizioni fissate dalla nuova Direttiva comunitaria sul tabacco 40/2014 e recepite nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo “Lorenzin”. Prima nei nostri depositi e poi nelle tabaccherie hanno fatto la loro comparsa i nuovi pacchetti caratterizzati dalla cosiddetta “grafica combinata”, vale a dire dalle foto shock e dalle avvertenze sanitarie in grande evidenza, mentre stanno progressivamente cessando i rifornimenti di sigarette con confezionamenti particolari (quali i pacchetti da 10 o gli astucci *slim* in formato ridotto, non in grado di ospitare le immagini), la cui produzione si è interrotta e che verranno immessi nel mercato fino ad esaurimento scorte, comunque non oltre il prossimo ottobre. Naturalmente la portata decisamente straordinaria del provvedimento ha comportato la previsione di un lasso temporale sufficiente allo smaltimento del prodotto non conforme alle nuove disposizioni. Fino al 20 maggio 2017 le sigarette *old warning* potranno essere vendute al dettaglio, mentre dai nostri depositi fiscali il termine ultimo per trasferire alle Rivendite i “vecchi” prodotti è stato fissato al 21 ottobre di quest’anno.

## LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha di recente comunicato alcune previsioni specifiche per quei prodotti che al 21 maggio 2017 risulteranno giacenti in tabaccheria, e quindi da rendere in quanto equiparati ai prodotti con difetto di condizionamento e confezionamento all’origine. Il Rivenditore in possesso di materiale *old warning* invenduto, nel caso intenda effettuare il reso,

dovrà inoltrare a propria cura ed entro il 30 giugno 2017 un’istanza motivata al competente ufficio dei Monopoli, nella quale dovranno essere indicati i quantitativi dei prodotti in restituzione, definendo denominazione e codice degli stessi. Il tabaccaio consegnerà quindi una copia dell’istanza inoltrata al deposito fiscale insieme ai prodotti da rendere, che dovranno necessariamente essere stati riposti in scatole sigillate con nastro adesivo, ovviamente riportanti all’esterno gli estremi della Rivendita. In occasione della consegna il Rivenditore riceverà dal gestore del deposito fiscale una delle due copie della bolletta con la quale verranno presi in carico su Sap (nel registro dei resi) tali prodotti. Questi verranno custoditi nei dfl in apposite aree in attesa dei successivi controlli dei funzionari degli Ispettorati locali, a seguito dei quali i gestori saranno autorizzati ad emettere una nota di credito a favore del tabaccaio per un importo pari al prezzo al pubblico dei prodotti resi, al netto dell’aggio. Se i controlli dovessero dare esito negativo, i gestori stamperanno la bolla di scarico dal registro dei resi e restituiranno i prodotti non conformi al tabaccaio. Dato che i controlli circa la corrispondenza del materiale reso con la istanza non verranno effettuati dal gestore, è bene evidenziare ai tabaccai che chiedessero informazioni l’importanza di riservare molta attenzione alle operazioni di confezionamento e di controllo e di evitare di inserire tra i resi anche gli eventuali “fossili” da scaffale, vale a dire i prodotti vecchi e non rispondenti nemmeno alle disposizioni della vecchia Direttiva CE 37/2001. In tutti i casi in cui dovesse essere riscontrata dai funzionari dei Monopoli una difformità tra quanto dichiarato nell’istanza e quanto materialmente rinvenuto nella scatola, sarà naturalmente dato il nulla osta alla presa in carico del dato fattuale.